# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 17/X/2007 C (2007) 4682 def.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE

### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 17/X/2007

recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Veneto (Italia) per il periodo di programmazione 2007-2013

CCI 2007 IT 06 RPO 014

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

## **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

#### del 17/X/2007

recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Veneto (Italia) per il periodo di programmazione 2007-2013

#### CCI 2007 IT 06 RPO 014

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce le condizioni relative all'elaborazione dei programmi di sviluppo rurale.
- (2) L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione programmi di sviluppo rurale il cui contenuto è precisato all'articolo 16 del medesimo regolamento e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio<sup>2</sup>.
- (3) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Commissione valuta i programmi proposti sotto l'aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale e con il suddetto regolamento.
- (4) Il 23 febbraio 2007, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione il programma di sviluppo rurale per la Regione Veneto. A seguito delle discussioni intercorse tra la Commissione e le autorità italiane, una versione definitiva del programma di sviluppo rurale è stata inviata alla Commissione il 3 settembre 2007. Il programma copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 ed include gli elementi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006, in particolare una descrizione degli assi e delle misure proposte per l'attuazione del programma nonché un piano di finanziamento globale, inclusivo di una tabella che riporta, da una parte, il contributo totale del FEASR, previsto per ogni anno, coerentemente con il quadro finanziario per il periodo di cui sopra, e, dall'altra, il contributo comunitario totale preventivato per l'intero

П

GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 434/2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 8)

periodo di programmazione, il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale per ciascun asse e gli importi assegnati all'assistenza tecnica. Le spese transitorie connesse a regimi di aiuto esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio<sup>3</sup> sono inserite nelle suddette tabelle, in conformità al regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio<sup>4</sup>.

- (5) A norma dell'articolo 70, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per ciascun asse è fissato il contributo comunitario al programma, calcolato in percentuale della spesa pubblica ammissibile, secondo il tasso di partecipazione stabilito per ciascun asse contenuto nel programma approvato e per la relativa componente di assistenza tecnica.
- (6) L'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 fissa il periodo di ammissibilità delle spese sostenute dall'organismo pagatore del programma di sviluppo rurale.
- Gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005, inclusi nel programma, sono approvati in base alla presente decisione solo se rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato CE e se rispondono ai requisiti dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Tenuto conto che la presente decisione di approvazione del programma è presa in data posteriore al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (di seguito "orientamenti"), la Commissione ritiene che i punti 15, 16 e 185 degli orientamenti non pregiudichino l'ammissibilità delle attività intraprese dal beneficiario tra il 1° gennaio 2007 e la data di approvazione del programma, relativamente a tali finanziamenti integrativi. In ogni caso, il sostegno sarà accordato ai beneficiari solo dopo la data di approvazione del programma.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non ancora approvati che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato CE.
- (9) In conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il sostegno da parte del FEASR è coerente con le attività, le politiche e le priorità della Comunità, con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento comunitario di sostegno alla pesca. I criteri che permettono di distinguere le operazioni sostenute dal FEASR e quelle sostenute dagli altri strumenti comunitari sono illustrati nel programma in conformità all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tale coerenza deve essere assicurata durante l'intero processo di attuazione del programma. In conformità all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il programma include in via eccezionale misure che rientrano nel campo d'applicazione dei regimi di aiuto previsti nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, nel programma sono specificati i settori interessati nonché i criteri e le disposizioni amministrative che gli Stati membri intendono applicare per tali eccezioni.

GU L 243 del 6.9.2006, pag. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1)

- (10) In conformità all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma. Dette norme obbligatorie non sono approvate dalla Commissione e non sono pertanto soggette alla presente decisione.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo sviluppo rurale,

## HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto, inviato alla Commissione nella sua versione definitiva il 3 settembre 2007, è approvato.

#### Articolo 2

- 1. Le spese pubbliche finalizzate ad attuare il programma di sviluppo rurale ammontano a 914 675 000 euro per l'intero periodo e il contributo massimo da parte del FEASR è di 402 457 000 euro.
- 2. Il piano di finanziamento del programma di sviluppo rurale figura nell'allegato.

#### Articolo 3

Sono ammissibili al finanziamento gli importi effettivamente versati dall'organismo pagatore del programma fra il 1°gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Tuttavia sono ammissibili anche le spese sostenute fra il 16 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2006 dagli organismi pagatori riconosciuti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>5</sup>.]

#### Articolo 4

Sono approvati, nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato CE, gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i quali sono inclusi nel programma.

I finanziamenti nazionali integrativi di cui al primo comma figurano nell'allegato II.

#### Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

Fatto a Bruxelles, 17/X/2007.



Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

> PER COPIA CONFORME Per la Segretaria generale,

Jordi AYE PUIGARNAU Direttore della cancelleria

## **ALLEGATO I**

## Partecipazione annua del FEASR (in euro)

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale FEASR	46 826 000	46 551 000	45 156 000	45 780 000	72 969 000	72 761 000	72 414 000

# Piano finanziario per asse (in euro per l'insieme del periodo):

	Par	Partecipazione pubblica			
Asse	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%)	Importo FEASR		
Asse 1	403 053 239	44%	177 343 425		
Asse 2	337 780 261	44%	148 623 315		
Asse 3	45 787 000	44%	20 146 280		
Asse 4	100 614 250	44%	44 270 270		
Assistenza tecnica	27 440 250	44%	12 073 710		
Totale	914 675 000	44%	402 457 000		

ALLEGATO II

Aiuti di Stato di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005

Codice della misura	Misura	Base legale	Durata
112	Insediamento di giovani agricoltori 10 000 000	Top-up: misura d'aiuto sulla base della scheda d'informazioni in allegato al programma (di cui al punto IV.F degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale)	2007-2013
121	Ammodernamento delle aziende agricole  40 000 000	Top-up: misura d'aiuto sulla base della scheda d'informazioni in allegato al programma (di cui al punto IV.D degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale)	2007-2013
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali  20 000 000	Top-up: misura d'aiuto sulla base della scheda d'informazioni in allegato al programma (di cui al punto IV.C degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale)	2007-2013